Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata		
		Uscita	3839/2017	
Data di Arrivo		Data di Partenza	03/08/2017	
Responsab	le di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale		
АА	Codice Categoria	AG	Codice Categoria	
	Area Ammin	istrazione Co	ontabilità	
AAC	Codice Cat.	N. Reg		
		Data Re	g.	
	Data di Put	blicazione		
Responsabile	Pubblicazione	6 2287		

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dotto Agronomi e dei Dottori Forestal			
Pec_mail	Loro mail pec			
Ai	Presidenti delle Federazioni dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali			
Pec_mail	Loro mail pec			
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali			
E_mail	Loro mail			
e p.c. Al	Coordinatore Centro Studi Dott. Giancarlo Quaglia			
E_mail	giancarloquaglia@conaf.it centrostudi@conaf.it			

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore	
	AA5C	41	2017	AS	AS	
Oggetto	Regolari Chiarim		ne all'Al	bo e D	iritto di	elettorato passivo ed attivo -

Egregi Presidenti,

la regolarità di iscrizione ai sensi della normativa vigente, L 3/76, mod. 152/92 e dal DPR 137/2012 è determinata dall'assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione dall'esercizio professionale.

L'art. 41 della L. 3/76 e smi, prevede che "Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge". La sospensione o la radiazione è una sanzione disciplinare che viene inflitta all'Iscritto in seguito a procedimento disciplinare (art. 47 L. 3/76 e smi); in particolare ricordiamo che "nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio [di disciplina]".

A seguito delle modifiche introdotte con il DPR 137/2012, i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi sono obbligati a stipulare idenea assicurazione (art. 5) e a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 7); la violazione di detti obblighi costituisce illecito disciplinare.

L'accertamento dell'illecito disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione, così come per i casi di morosità, deve avvenire ad opera del Consiglio di Disciplina attraverso la normale procedura di apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 47 L. 3/76 e smi con audizione dell'incolpato.



Ministero della Giustizia

Pertanto l'Iscritto che non è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione è regolarmente iscritto e pertanto conserva il suo diritto elettorale attivo e passivo.

Tanto si doveva, Cordiali saluti

Il Coordinatore del Dipartimento Riforma della Professione, *Riccardo Pisanti,* Dottore Agronomo Il Presidente Andrea Sisti, Dottore Agronomo